

E in verità queste parole *contratto misto* sono molto elastiche, perchè certamente non può sfuggire ad alcuno che, ove ad un contratto di masserizio si unisse poi un contratto di locazione, il quale assorbisse, direi così, per la sua importanza, tutta l'entità del contratto in sé stesso, verrebbe facilmente frodato lo spirito della legge in quella parte che vuole assoggettata la locazione alla registrazione obbligatoria.

Quindi importerebbe, a mio avviso, che il regio commissario declinasse dalla dichiarazione che faceva ieri sera, che cioè non possono i contraenti stessi, nel denunciare il contratto alla registrazione, dichiarare che non intendono assoggettare la parte del contratto di masserizio alla registrazione. Vorrà poi più tardi la parte che ha già presentata la scrittura alla registrazione per gli effetti della locazione; vorrà valersene in giudizio? Allora sarà obbligata a pagare quella parte di tassa che si riferisce alla colonia parziaria. Ciò tanto più è indispensabile per la ragione che adducevo ieri sera; che, cioè, non è ancor certo che la Camera, quando venga a determinare la tassa sul contratto di colonia o sulla locazione, non sia per aumentare la tassa sulle locazioni.

Quando la Camera venisse a questa determinazione, vi sarebbe allora l'inconveniente che andrebbero totalmente esenti da tassa i contratti di masserizio, quantunque registrati, e ciò perchè l'articolo 12, come già accennai, stabilisce che, quando in una stessa scrittura vi sono due contratti collegati, si paga unicamente la tassa più grave. Quindi cadremmo ancora in contraddizione col principio della legge stessa, esenterebbero la colonia, aggraveremo la locazione.

Io credo che non si possa uscire da questo labirinto, senza venire alla distinzione volontaria della parte nell'atto che presenta la scrittura alla registrazione. Quindi propongo l'emendamento di cui ho dato lettura e che formerebbe il secondo alinea.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Perchè non nascano equivoci, debbo ripetere quello che io diceva ieri, cioè non essere ammissibile che un contratto sia registrato per una parte e non per un'altra. Quando un contratto che contenga disposizioni di natura mista si sottopone alla registrazione, è impossibile che questa formalità copra una parte dell'atto e non ne copra un'altra.

PRESIDENTE. Cinque sono gli emendamenti proposti a quest'articolo.

BERTEA. Mi permetta una parola, signor presidente.

A mio avviso, è il pagamento della tassa quello che forma la vera importanza della modificazione.

Poco mi preoccupa il fatto che l'atto sia tutto od in parte soltanto registrato, ma mi preme che il pagamento della tassa si faccia solo per la parte relativa alla locazione, e che non si possa pretendere pagamento della parte relativa alla colonia, se non quando la scrittura venga presentata in giudizio.

ALLIEVI. Mi spiace di dover trattenerne la Camera in questa lunga discussione relativa alle mezzadrie ed alle colonie parziarie, che l'avrà già stancata; ma è necessario che e' intendiamo bene, perchè nell'applicazione questa parte della legge avrà un'estensione immensa; e credo che bisogna dare a questa parte della legge l'importanza che merita.

Coll'inciso che ho proposto non ho voluto far altro che riconoscere il principio che è già stato consacrato dalla legge agli articoli 16 e 19. Se vi sono inconvenienti nell'ammettere questo trattamento speciale per le mezzerie e le colonie parziarie, tali inconvenienti si dovevano rappresentare quando si discuteva sugli articoli 16 e 19. Anzi, quando si discusse

l'articolo 16, io feci una mozione che tendeva a lasciar illusa la questione, ed allora gli stessi miei colleghi della Commissione hanno ammessa una parola, coll'introduzione della quale si è pregiudicata la questione, ed il signor commissario regio ne converrà agevolmente con me.

Ora si tratta solo di confermare e chiarire ciò che si è voluto ammettere nell'altra parte della legge; se ci saranno difficoltà a definire questi contratti di mezzadrie e colonie parziarie, queste difficoltà non sorgono per il fatto dell'articolo 29, ma sorgono per il fatto del principio che la legge ha voluto consacrare. Dove possono esservi queste difficoltà a determinare la natura speciale di questi contratti di mezzeria o di colonia parziaria?

Io qui non voglio ammettere la teoria che ha testè sviluppata l'onorevole Berti-Pichat, e che è stata anche, mi pare, accettata dall'onorevole commissario regio. . . .

DUCHOQUÉ, commissario regio. Non l'ho accettata, l'ho respinta.

ALLIEVI. Io non posso ammettere che tutte le volte che in un contratto di mezzeria o di colonia parziaria ci entra un piccolo elemento d'affitto, questo debba imporre la registrazione obbligatoria del contratto. Se ciò fosse, io lo dico francamente, il trattamento speciale che si è voluto accordare dalla legge sarebbe perfettamente illusorio, perchè io credo che è pressochè impossibile trovare un contratto di colonia parziaria che sia scevro da qualunque altra convenzione accessoria, che non sia di divisione di fondi. Non solo vi sono delle condizioni le quali per un certo lato lo avvicinano alla locazione di fondi, ma ve ne sono delle altre per le quali la mezzeria si avvicina alla divisione di opere. Generalmente il colono è tenuto anche a prestare una certa quantità di lavoro; molte volte è tenuto a corrispondere una certa quantità di regalie, le quali non si dice neppure se provengano dal feudo; è un insieme di corrisposizioni, le quali costituiscono una natura di contratto specifico.

Io ritorno al concetto che ho avuto più volte l'occasione di sviluppare. Lasciamo alla giurisprudenza, fondata sulla conoscenza dei costumi e delle necessità agricole, il decidere questa questione; noi non affermiamo che il principio.

È per questo che io, malgrado il desiderio che avrei di accostarmi all'opinione sviluppata dall'onorevole Restelli, siccome mi pare che il suo emendamento tenda quasi ad incoraggiare i dubbi promossi dall'onorevole Berti-Pichat, io credo che basti dire *mezzeria o colonia parziaria*, perchè quando vi hanno anche dei contratti misti, in cui entrano elementi che per sé stessi avrebbero carattere di locazione, ma che d'altra parte formano una appendice o un incidente intrinsecato nel sistema delle colonie o mezzerie, io credo che questi contratti misti saranno compresi nel trattamento che la legge riserva al contratto principale.

Quindi io vorrei che si mettesse fine a questa discussione, non accettando che quell'inciso il quale non introduce alcuna novità, e non fa che schiarire ciò che già negli altri paragrafi della legge è stato premesso.

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare ha facoltà di parlare.

DE CESARE. Io volevo far osservare all'onorevole Allievi che, quando si votò l'articolo 16, fu dalla Camera decisa la questione sospensivamente, cioè che per quanto riguarda la mezzadria e la colonia parziaria si sarebbe discusso all'articolo 29.

Ed è ora in questo articolo precisamente che tale questione va discussa.

Dai vari emendamenti che sono stati presentati, la Camera